



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 55/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37430** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX (XX) nato a **XX l'XX** ed ivi residente in via **XX**, elettivamente domiciliato
in Martina Franca (Ta), in via Giulio Recupero, n.8 presso lo studio dell'Avv.
Daniele Della Rocca, dal quale è rappresentato e difeso;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dell'ente, presso i cui Uffici è elettivamente
domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data 13 marzo 2024 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Leone per l'I.N.P.S., nessuno comparso
per il ricorrente;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 02 ottobre 2023, **XX**, come sopra generalizzata,
riferisce:

- di essere stato dipendente del Ministero dell'Istruzione Università e

	Ricerca (oggi Ministero dell'Istruzione del Merito), con la qualifica	
	“Ministeri, Operatore – Area II F3“, ed aver cessato il servizio a decorrere dal	
	01.05.2019, essendo titolare di pensione iscrizione n° XX, per i Lavoratori	
	precoci (L. 232/2016);	
	- di aver maturato, a seguito della Sentenza n. 2289/2019 del Tribunale	
	di Taranto-Sez. Lavoro il diritto all'incremento stipendiale dell'1,25% per	
	invalidità ascritta alla Cat. 8^ Tabella A, benefici economici di cui all'art.44	
	del R.D. 1290/22 ed il diritto conseguente al ricalcolo ed alla riliquidazione	
	della pensione percepita compresi sia l'indennità di buonuscita sia	
	l'aggiornamento del rateo mensile;	
	- di aver percepito regolarmente l'incremento stipendiale per l'intero	
	periodo considerato, dal 19.01.2006 alla data del pensionamento, avvenuto il	
	1.05.2019;	
	- che allo stesso tempo l'Amministrazione di appartenenza emetteva due	
	distinti provvedimenti, rispettivamente relativi alla Riliquidazione della	
	pensione e alla Rideterminazione dell'Indennità di buonuscita, che venivano	
	regolarmente trasmessi, unitamente allo Stato Matricolare, contenente gli	
	adeguamenti al CCNL per il triennio 2019/2021, alla Sede Provinciale	
	I.N.P.S. di Taranto, in data 17.11.2020 e nuovamente in data 24.11.2022, per	
	gli adempimenti di competenza;	
	- di aver inviato in data 06 agosto 2020 richiesta all'I.N.P.S., non avendo	
	avuto riscontro in merito alla riliquidazione dell'Indennità di buonuscita, nè	
	della propria pensione, in relazione all'incremento economico da effettuarsi	
	sulla rata mensile di pensione e sulle rate già maturate e percepite;	
	- di aver invano presentato ulteriore richiesta e di aver quindi proposto	
	2	

	ricorso amministrativo in data 05.12.2022;	
	- che l'I.N.P.S. di Taranto comunicava in data 20.12.2022 di aver	
	ricevuto dall'Amministrazione Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca	
	il solo provvedimento di Rideterminazione dell'Indennità di buonuscita e non	
	anche quello di Riliquidazione della pensione;	
	- di aver richiesto in data 02.01.2023 in sede di Domanda amministrativa	
	di Ricostituzione reddituale per la Quattordicesima, il ricalcolo della pensione	
	percepita e di aver da ultimo presentato diffida in data 28.04.2023, volta alla	
	liquidazione dei ratei di pensione già maturati e a provvedere	
	all'aggiornamento dei ratei maturandi, relativi alla Pensione iscrizione n° XX,	
	nonché a riliquidare l'Indennità di buonuscita, così come rivalutati, attesa	
	l'avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione INPS, dei predetti	
	Provvedimenti Amministrativi del Ministero dell'Istruzione Università e	
	Ricerca, senza tuttavia ricevere risposta alcuna;	
	- che nessuna iniziativa veniva assunta all'I.N.P.S. neanche a seguito	
	delle ulteriori interlocuzioni avviate con l'Ufficio provinciale di Taranto.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla	
	riliquidazione della pensione, conseguente ai benefici economici prodotti	
	dalla Sentenza del Tribunale Taranto-Sez-Lavoro n.2289/2019 e di	
	adeguamento al CCNL triennio 2019/2021, ed alle conseguenti differenze	
	dovute sui ratei già maturati e percepiti a decorrere dalla data pensionamento	
	(1.05.2019), ovvero da altra data ritenuta di giustizia con maggiorazione degli	
	interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, sui singoli ratei,	
	dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha preliminarmente riferito di aver	
	3	

	provveduto a rideterminare il Tfs ai sensi dell'art. 44 del RD 1290/1922,	
	segnalando ad ogni buon fine come nella controversia vada affermata la	
	giurisdizione del Giudice ordinario.	
	Quanto al trattamento pensionistico, l'ente ha fatto presente che in sede di	
	riliquidazione in esecuzione del giudicato del Tribunale del Lavoro, è emersa	
	una sopravvalutazione della retribuzione utile a valorizzare la prima quota di	
	pensione, con conseguente rideterminazione del trattamento dovuto, anche	
	tenendo conto degli incrementi derivanti dall'applicazione del CCNL	
	2019/2021, ed emersione di un indebito per € 9.452,98 per il periodo Maggio	
	2019 - Aprile 2024 da recuperarsi mediante rateizzazione.	
	L'I.N.P.S. ha altresì segnalato che in sede di riliquidazione della pensione è	
	altresì emerso un credito del pensionato di €. 2.105,39 dovuto a	
	sopravalutazione della retribuzione utile al calcolo del dovuto ai fini di	
	ricongiungere periodi contributivi.	
	All'udienza del 13 marzo 2014, nessuno comparso per il ricorrente, il	
	difensore dell'I.N.P.S. ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia	
	del contendere.	
	La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura in aula	
	del dispositivo.	
	Questo Giudice ritiene sussistano i presupposti per la declaratoria della	
	cessazione della materia del contendere.	
	Ed infatti, come detto, l'I.N.P.S. con la determina XX trasmessa con la	
	memoria di costituzione ha provveduto a dare esecuzione al giudicato del	
	Tribunale del Lavoro mediante la rideterminazione del trattamento	
	pensionistico, applicando i benefici di cui all'art. 44 del RD 1290/1922 e	

	tenendo conto degli incrementi retributivi derivanti dal CCNL 2019/2021.	
	Trattasi di circostanza non contestata dal ricorrente, neanche comparso	
	all'odierna udienza.	
	La pretesa del XX risulta dunque pienamente soddisfatta, dovendo ritenersi	
	poi ogni questione inerente all'indebito insorto a seguito della riliquidazione	
	della pensione del tutto estranea alla vicenda controversa ed eventualmente	
	oggetto di contestazione in un autonomo giudizio.	
	Dalla lettura della documentazione depositata dall'I.N.P.S., emerge che	
	l'istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in	
	data successiva al deposito del ricorso, con conseguente soccombenza virtuale	
	dell'ente, che va quindi condannato alla refusione delle spese di lite liquidate	
	in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n. 37430 , dichiara la cessazione della materia del contendere.	
	Condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente	
	liquidate nell'importo di €. 200,00 (duecento/00), da distrarsi in favore del	
	procuratore antistatario.	
	Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza in data 13 marzo 2024.	
	Depositata il 15.03.2024	IL GIUDICE
	Il Funzionario	F.to digitalmente Andrea Costa
	F.to digitalmente Laura Guastamacchia	
	5	